

Admiral Finance - S.r.l.*Società a responsabilità limitata*

costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130/99

Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106

del decreto legislativo n. 385/1993 al n. 40255

Sede legale in Roma, via Eleonora Duse n. 53

Capitale sociale € 10.000 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al registro

delle imprese di Roma n. 09646091000


Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, la «Legge sulla Cartolarizzazione», e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, il «Testo Unico Bancario»).

Admiral Finance S.r.l. (la "**Società**") comunica che in data 13 aprile 2010 ha concluso con BancaSai S.p.A. ("**BancaSai**" o la "**Banca Cedente**") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "**Contratto di Cessione**"). In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato *pro soluto* da BancaSai, con effetti economici al 10 aprile 2010 (la "**Data di Godimento**"), ogni e qualsiasi credito pecuniario (collettivamente, i "**Crediti**") derivante da contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili (i "**Contratti di Mutuo**") (nonché i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate a garanzia dei Mutui, i "**Crediti da Polizze Assicurative**") stipulati da BancaSai in base ai quali sono stati erogati finanziamenti (ciascuno un "**Mutuo**") che, alla data del 31 dicembre 2009 (la "**Data di Valutazione**"), o alla diversa data specificata con riferimento al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri di selezione:

- (i) Mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è di importo iniziale costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi;
- (ii) Mutui erogati a persone fisiche che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricomprese nelle categorie SAE (settore di attività economica) n. 600 ("famiglie consumatrici");
- (iii) Mutui garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati nel territorio italiano;




- (iv) Mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti in Italia alla data di stipulazione del relativo Contratto di Mutuo;
- (v) Mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonché (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri criteri relativi ai Crediti);
- (vi) Mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale e interessi;
- (vii) Mutui con scadenza entro il 29 settembre 2039 (ivi compresi i Mutui a rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si intende per scadenza la data massima di allungamento del piano di ammortamento del relativo Mutuo);
- (viii) Mutui derivanti da contratti che siano stati stipulati entro il 30 settembre 2009 (incluso);
- (ix) Mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile;
- (x) (a) Mutui a tasso variabile erogati tramite la filiale n. 4 della Banca Cedente ed aventi uno *spread* maggiore o uguale allo 0,8% (zero virgola otto per cento); o (b) Mutui a tasso fisso;
- (xi) Mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati");
- (xii) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad Euro 545.000 (cinquecentoquarantacinquemila/00);
- (xiii) Mutui derivanti da contratti che (1) al 30 settembre 2009, non presentavano rate scadute e non pagate; e (2) alla Data di Valutazione (a) non presentavano rate scadute e non pagate; o (b) presentavano una rata scaduta e non pagata, che sia stata pagata entro il 19 gennaio 2010;



Ad esclusione dei:

- (i) Mutui frazionati;
- (ii) Mutui non frazionati che siano stati oggetto, in tutto od in parte, di acollo;
- (iii) Mutui in preammortamento;
- (iv) Mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente;
- (v) Mutui erogati a favore di soggetti residenti in provincia di Catania;
- (vi) Mutui non interamente erogati;
- (vii) Mutui per i quali il bene immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito;
- (viii) Mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: n. 2600101132, n. 4600101480, n. 2600101241, n. 4600104509, n. 4600104155, n. 4600103649, n. 4600101864, n. 1600104053, n. 4600104005, n. 1600101911, n. 4600100267, n. 4600102904, n. 4600103775, n. 4600103771, n. 1600102992, n. 1600100450, n. 5600103707, n. 4600103695, n. 1600100479, n. 1600100616, n. 4600103648, n. 4600102888, n. 4600104359, n. 5600102752, n. 4600101757, n. 4600103887, n. 4600103985, n. 4600104034, n. 1600101708, n. 4600104102, n. 4600102499, n. 4600103800, n. 4600102767, n. 4600100525, n. 4600101654, n. 4600104531, n. 1600103557, n. 1600103379, n. 4600100207, n. 2600103423, n. 1600100690, n. 1600101655, n. 1600100967, n. 4600102184, n. 4600100909, n. 4600101547, n. 2600100929, n. 1600101432, n. 4600103052, n. 5600103070, n. 5600103081, n. 1600101259, n. 1600103346, n. 1600101203, n. 4600102907, n. 4600102954, n. 4600101155, n. 6600101175, n. 4600103142, n. 4600103284, n. 4600103155, n. 4600101057, n. 4600103269, n. 6600101034, n. 4600103221, n. 1600101112, n. 6600101072, n. 1600100870, n. 4600100553, n. 6600100578, n. 5600103579, n. 6600100594, n. 6600100599, n. 1600101720, n. 4600100640, n. 1600100651, n. 1600101407, n. 2600102270, n. 4600101411, n.



- | | | | | | |
|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| 1600102606, | n. | 5600100700, | n. | 4600103438, | n. |
| 5600102912, | n. | 1600102915, | n. | 5600102222, | n. |
| 4600101758, | n. | 4600101987, | n. | 4600100800, | n. |
| 1600103746, | n. | 4600103291, | n. | 4600103706, | n. |
| 4600103396, | n. | 4600103367, | n. | 1600102056, | n. |
| 4600102047, | n. | 4600102497, | n. | 1600102631, | n. |
| 1600101892, | n. | 4600102020, | n. | 1600102161, | n. |
| 1600101846, | n. | 4600103906, | n. | 2600102266, | n. |
| 1600103139, | n. | 1600100946, | n. | 4600104753, | n. |
| 1600102190, | n. | 1600103196, | n. | 1600102145, | n. |
| 4600103641, | n. | 1600102210, | n. | 1600102253, | n. |
| 1600103417, | n. | 4600103657, | n. | 1600102832, | n. |
| 1600102185, | n. | 1600100749, | n. | 4600103735, | n. |
| 1600102648, | n. | 1600101965, | n. | 1600102038, | n. |
| 4600101471, | n. | 4600103765, | n. | 4600102797, | n. |
| 4600103699, | n. | 4600103520, | n. | 1600101912, | n. |
| 4600104523, | n. | 4600104742, | n. | 1600100359, | n. |
| 4600103094, | n. | 4600103385, | n. | 4600104496, | n. |
| 4600103584, | n. | 4600103587, | n. | 6600100565, | n. |
| 4600102411, | n. | 1600102524, | n. | 4600103836, | n. |
| 4600102990, | n. | 4600104052, | n. | 4600104434, | n. |
| 1600102052, | n. | 4600104557, | n. | 4600101038, | n. |
| 4600103439, | n. | 4600104498, | n. | 1600103134, | n. |
| 4600104126, | n. | 4600104175, | n. | 4600101989, | n. |
| 4600102284; | | | | | |
- (ix) Mutui concessi a debitori ceduti che presentassero, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite alla voce 2367 del Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti di Banca d'Italia); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 180 (centoottanta) giorni);
- (x) Mutui i cui Crediti siano alla Data di Godimento o siano stati classificati prima della Data di Godimento dalla Banca Cedente "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (xi) Mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di sospensione del pagamento delle rate ai sensi di



quanto previsto dal piano approvato in data 21 ottobre 2009 dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'accordo firmato in data 18 dicembre 2009 dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori, la possibilità di sospendere il rimborso delle operazioni di mutuo per almeno 12 (dodici) mesi, nei confronti di famiglie disagiate.

Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi) ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

Restano escluse dal Contratto di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni *omnibus*), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del Debitore Ceduto nei confronti della Banca Cedente.

La Società ha conferito incarico a BancaSai ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti da BancaSai, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a BancaSai ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BancaSai S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 50, 10123 Torino.



Inoltre, a seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Società, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Società non tratterà dati definiti come "sensibili". La Società tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; alla riscossione ed al recupero del Credito e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suesposte finalità non è richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comporterà l'impossibilità di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Società comunicherà i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Società, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Società. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Admiral Finance S.r.l., con sede in Roma, Via Eleonora Duse, 53, all'attenzione dell'Amministratore Unico.

Roma, 15 aprile 2010

Amministratore Unico di Admiral Finance S.r.l.
Gordon Edwin Charles Burrows

